N. 00191/2000 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2000, proposto da: Linari Sergio, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Cenni, Simone Mazzoni, con domicilio eletto presso Simone Mazzoni in Bologna, via Barberia, 13;

contro

Comune di Imola; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Ambientali e Architettonici E.R., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Ufficio Tecnico-Sezione Urbanistica del Comune di Imola del 13.10.1999 di "diniego di concessione edilizia in sanatoria - art.35, comma 16 legge 28.02.1985 n.47 e art.39 legge 23.12.1994 n.724 e successive modifiche ed integrazioni";

del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia - Bologna del 23.09.1999 di annullamento del provvedimento n.39408 del 18.08.1999 con cui il Comune di

Imola, aveva rilsciato al ricorrente l'autorizazione paesaggistica a mantenere in essere mediante condono i manufatti realizzati abusivamente in Imola, via Ponticelli Pieve;

-di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Ambientali e Architettonici E.R.;

Viste le memorie difensive:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto di ricorso è il decreto 23.9.99 del Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Bologna, recante annullamento di autorizzazione paesaggistica a mantenere in essere manufatti abusivi in prefabbricato e muratura, destinati ad abitazione e servizio agricolo, insistenti in fascia di rispetto del Rio Ponticelli, con il consequenziale diniego di sanatoria (13.10.99) del Comune di Imola.

Resiste la Soprintendenza con approfondita memoria depositata l'8.2.2000.

Il Collegio prende atto che il ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso con memoria depositata il 14.2.2011.

E' del tutto pacifico in giurisprudenza (es. Cons. Stato n.2758/08), anche di questa Sezione, che il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) non ha alcuna efficacia derogatoria rispetto ai vincoli paesistici, di cui può solo eventualmente contenere disposizioni di gestione e attuazione, per cui la eventuale conformità al P.T.P.R., invocata con il secondo motivo, non implica affatto ex sé compatibilità

paesaggistica, e quindi non dispensa l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo dal motivare le autorizzazioni, e il Ministero competente dal potere/dovere di annullare quelle carenti di motivazione e perciò illegittime.

E' quanto puntualmente avvenuto nella fattispecie, in cui il Soprintendente ha rilevato che "l'Autorità decidente non spiega come e perché l'intervento autorizzato sia compatibile con le caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell'area tutelata" (cfr. terzo considerato del decreto di annullamento), e che quindi "attraverso l'autorizzazione ex art.7 legge 1497/39 si consente una modifica del provvedimento di vincolo" (cfr. sesto considerato del decreto di annullamento).

Ed infatti l'autorizzazione annullata si limita ad esprimere una apodittica asserzione di compatibilità, senza in alcun modo esplicitarne le ragioni.

Poiché l'annullamento è determinato dalla rilevata carenza di motivazione, le ulteriori argomentazioni attinenti eventualmente al merito dell'autorizzazione, debbono considerarsi svolte dal Soprintendente "ad abundantiam acti", ed è irrilevante la loro contestazione.

Pertanto, anche il terzo ed ultimo motivo è infondato e il ricorso va respinto. Spese a carico della parte soccombente.

P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente a rimborsare all'amministrazione le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 3500 (tremilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente Bruno Lelli, Consigliere

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 09/05/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)